

Delib.G.P. 28 novembre 2011, n. 1798 (1).

Edilizia abitativa agevolata: Articoli 58 e 97 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata - adeguamento dei limiti di reddito e delle quote di detrazione relativi ai redditi dell'anno 2011.

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 6 dicembre 2011, n. 49.

Si premette quanto segue:

1. Ai sensi dell'*articolo 58, comma 5, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13*, la Giunta provinciale provvede entro il 30 novembre di ogni anno ad adeguare i limiti di reddito e le relative quote di detrazione per l'ammissione a qualsiasi agevolazione prevista in materia di edilizia abitativa agevolata, tenuto conto delle variazioni dell'indice del costo della vita rilevate dall'Istituto provinciale di statistica (ASTAT) tra il mese di settembre dell'anno precedente ed il mese di settembre dell'anno in corso.

2. L'ultimo adeguamento dei limiti di reddito è stato effettuato con *Delib.G.P. 29 novembre 2010, n. 1946* considerando la variazione dell'indice del costo della vita da settembre 2009 a settembre 2010. Tale adeguamento era relativo ai redditi percepiti nel corso dell'anno 2010.

3. Nel periodo tra settembre 2010 e settembre 2011, l'aumento del costo della vita rilevato dall'ASTAT per il comune di Bolzano è del 3,1 per cento.

4. Ne consegue che, ai sensi dell'*articolo 58, comma 5, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13*, per i redditi percepiti nel corso dell'anno 2011 occorre procedere all'adeguamento dei limiti di reddito e delle quote di detrazione. I nuovi limiti di reddito e le quote di detrazione si applicano alle domande relative alle agevolazioni edilizie che vengono presentate dal 1° maggio 2012 al 30 aprile 2014.

5. I limiti di reddito, al cui adeguamento è necessario procedere, sono i seguenti:

a) I limiti di reddito relativi alla prima, seconda, terza, quarta e quinta fascia di reddito previsti dall'*articolo 58, comma 1, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13*, e relativi all'ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l'acquisto ed il recupero dell'abitazione per il fabbisogno abitativo primario.

Con *Delib.G.P. 29 novembre 2010, n. 1946*, tali limiti di reddito sono stati aumentati come segue:

- aa) prima fascia di reddito euro 20.500,00;
- ab) seconda fascia di reddito euro 27.700,00;
- ac) terza fascia di reddito euro 33.200,00;
- ad) quarta fascia di reddito euro 39.800,00;
- ae) quinta fascia di reddito euro 51.300,00.

b) Il limite di reddito previsto dall'*articolo 97, comma 1, lettera d), della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13*, relativo all'assegnazione di abitazioni in locazione dell'Istituto per l'edilizia sociale.

Con *Delib.G.P. 29 novembre 2010, n. 1946*, tale limite di reddito è stato aumentato a 15.300,00 euro.

6. Le quote di detrazione, al cui adeguamento è necessario procedere, sono le quote indicate all'*articolo 58, comma 2, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13*, relative al coniuge ed ai figli a carico. Pure con *Delib.G.P. 29 novembre 2010, n. 1946*, le quote di detrazione sono state aumentate come segue:

euro 11.300,00 per il coniuge;

euro 4.100,00 per il primo figlio a carico;

euro 4.600,00 per il secondo figlio a carico;

euro 5.500,00 per il terzo e per ogni ulteriore figlio a carico e

euro 7.800,00 per il primo figlio a carico di nuclei monoparentali.

7. Oltre ai limiti di reddito ed alle quote di detrazione sopra indicati, vanno adeguate pure le singole fasce di reddito necessarie per l'assegnazione di punti relativi alle condizioni economiche previste dall'*articolo 12 del D.P.G.P. 15 luglio 1999, n. 42*, 1° Regolamento di esecuzione alla *legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13*.

Inoltre per l'assegnazione di alloggi in affitto devono essere adeguati gli importi per l'aggiudicazione di punti per le condizioni economiche previsti dall'*articolo 6 del D.P.G.P. 15 settembre 1999, n. 51*, 2° Regolamento di esecuzione alla *legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13*.

8. Deve essere altresì adeguata la quota esente per il patrimonio immobiliare dei genitori, suoceri o figli di cui all'*articolo 11, comma 7, del D.P.G.P. 15 luglio 1999, n. 42*, 1° Regolamento di esecuzione alla *legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13*. Con *Delib.G.P. 29 novembre 2010, n. 1946*, tale quota esente è stata aumentata a 764.300,00 euro.

9. In occasione della determinazione dei singoli limiti di reddito e delle quote di detrazione gli importi sono arrotondati per eccesso o per difetto al centinaio di euro superiore o inferiore.

Ciò premesso ed ai sensi delle disposizioni dell'*articolo 58, comma 5, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13*,

la Giunta Provinciale

ad unanimità di voti legalmente espressi

Delibera:

[Testo della deliberazione]

1. I limiti di reddito di cui all'*articolo 58, comma 1, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13*, per l'ammissione alle agevolazioni edilizie per la costruzione, l'acquisto ed il recupero di abitazioni per il fabbisogno abitativo primario sono elevati nel modo seguente:

a) L'importo per la prima fascia di reddito da euro 20.500,00 è elevato a euro 21.100,00;

b) L'importo per la seconda fascia di reddito da euro 27.700,00 è elevato a euro 28.600,00;

c) L'importo per la terza fascia di reddito da euro 33.200,00 è elevato a euro 34.200,00;

d) L'importo per la quarta fascia di reddito da euro 39.800,00 è elevato a euro 41.000,00;

e) L'importo per la quinta fascia di reddito da euro 51.300,00 è elevato a euro 52.900,00.

2. Il limite di reddito per l'assegnazione di abitazioni in locazione dell'Istituto per l'edilizia sociale (IPES) di cui all'*articolo 97, comma 1, lettera d), della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13*, è elevato da 15.300,00 euro a 15.800,00 euro.

3. Le quote di detrazione di cui all'*articolo 58, comma 2, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13*, sono elevate nel modo seguente:

a) La quota di detrazione per il coniuge da euro 11.300,00 è elevata a euro 11.700,00;

b) La quota di detrazione per il primo figlio a carico da euro 4.100,00 è elevata a euro 4.200,00;

c) La quota di detrazione per il secondo figlio a carico da euro 4.600,00 è elevata a euro 4.700,00;

d) La quota di detrazione per il terzo ed ogni ulteriore figlio a carico da euro 5.500,00 è elevata a euro 5.700,00;

e) La quota di detrazione per il primo figlio a carico di nuclei monoparentali da euro 7.800,00 è elevata a euro 8.000,00.

4. Ai fini della valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti che presentano domanda di agevolazione edilizia per la costruzione, l'acquisto ed il recupero di abitazioni per il fabbisogno abitativo primario, alle fasce di reddito di cui all'*articolo 12, comma 1, del D.P.G.P. 15 luglio 1999, n. 42, 1° Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13*, è attribuito il seguente punteggio:

a) Punti 10 per un reddito fino a euro 21.100,00;

b) Punti 9 per un reddito da euro 21.100,01 a euro 23.600,00;

c) Punti 8 per un reddito da euro 23.600,01 a euro 26.100,00;

d) Punti 7 per un reddito da euro 26.100,01 a euro 28.600,00;

e) Punti 6 per un reddito da euro 28.600,01 a euro 31.400,00;

f) Punti 5 per un reddito da euro 31.400,01 a euro 34.200,00;

g) Punti 4 per un reddito da euro 34.200,01 a euro 37.600,00;

h) Punti 3 per un reddito da euro 37.600,01 a euro 41.000,00;

i) Punti 2 per un reddito da euro 41.000,01 a euro 46.900,00;

l) Punto 1 per un reddito da euro 46.900,01 a euro 52.900,00.

5. Ai fini della valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti che presentano domanda per l'assegnazione di un'abitazione in locazione dell'Istituto per l'edilizia sociale, alle fasce di reddito di cui all'*articolo 6, comma 2, del D.P.G.P. 15 settembre 1999, n. 51, 2° Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13*, è attribuito il seguente punteggio:

a) Punti 10 per un reddito fino a euro 6.500,00;

b) Punti 9 per un reddito da euro 6.500,01 a euro 7.600,00;

c) Punti 8 per un reddito da euro 7.600,01 a euro 8.600,00;

d) Punti 7 per un reddito da euro 8.600,01 a euro 9.600,00;

e) Punti 6 per un reddito da euro 9.600,01 a euro 10.600,00;

f) Punti 5 per un reddito da euro 10.600,01 a euro 11.700,00;

g) Punti 4 per un reddito da euro 11.700,01 a euro 12.700,00;

h) Punti 3 per un reddito da euro 12.700,01 a euro 13.700,00;

i) Punti 2 per un reddito da euro 13.700,01 a euro 14.700,00;

1) Punto 1 per un reddito da euro 14.700,01 a euro 15.800,00.

6. Gli importi di cui sopra si applicano ai redditi percepiti nel corso dell'anno 2011.

7. La quota esente per il patrimonio immobiliare dei genitori, suoceri o figli di cui all'*articolo 11, comma 7, del D.P.G.P. 15 luglio 1999, n. 42*, 1° Regolamento di esecuzione alla *legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13*, da 764.300,00 euro è aumentata a 788.000,00 euro. Tale quota esente è applicata per le domande presentate dal 1° maggio 2012 al 30 aprile 2013.

8. La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'*articolo 28, comma 1, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17*.